

La crisi dell'Ente Locale: Il Dissesto finanziario

Il Ruolo del Revisore

A cura del Dr. Massimiliano Rosa

Il dissesto finanziario dell'Ente Locale – Profili normativi

- L'istituto del dissesto finanziario fu introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 25, del D.L. n. 66/1989.
- L'attuale disciplina, frutto di successive modifiche e integrazioni, è contenuta negli articoli 244 e seguenti del TUEL, e si applica esclusivamente a comuni e provincie.
- La **ratio** dell'istituto risiede nell'esigenza di garantire la continuità dell'ente pur in presenza di una condizione di grave crisi finanziaria.
- A tal fine, la dichiarazione di dissesto determina una scissione tra la gestione straordinaria della situazione pregressa, affidata ad un organo esterno all'uopo costituito (cd. Organo Straordinario di Liquidazione), e la gestione ordinaria, lasciata alla responsabilità dell'Ente.

Il Ruolo dell'Organo di Revisione

- Quello che è rimasto **immutato** è la natura giuridica dell'organo di revisione i quale rimane un pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e connotata da poteri certificativi, come previsto dall'articolo 357 del codice penale, ed esegue sia un controllo interno a supporto dell'Amministrazione dell'Ente Locale sia un controllo esterno della Corte dei Conti.

La dichiarazione di dissesto – art. 244 TUEL

- Ai sensi dell'art. 244 del Tuel, si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio (articolo 193), né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 194).
- Qualora ricorrano uno o entrambi le suddette ipotesi, il Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 246 del Tuel, è tenuto ad adottare la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario. La deliberazione dello stato di dissesto è, dunque, obbligatoria e non è revocabile. **Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato lo stato di dissesto.**

Parere o relazione?

Durante la propria attività di controllo dell'Ente Locale l'Organo di revisione è tenuto ad esprimere dei pareri relativi ad atti e proposte di deliberazioni.

La collaborazione da parte dell'Organo di Revisione deve assumere le caratteristiche dell'attività professionale qualificata finalizzata al buon andamento della gestione. Si può concretizzare con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare tesi a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa.

Parere o relazione?

Tali pareri, rilievi, osservazioni e proposte indirizzati all'organo politico possono essere disattesi solo con scelte opportunamente motivate. La collaborazione è propedeutica all'efficacia del controllo.

La collaborazione è obbligatoria sulle proposte di deliberazione relativa alle seguenti aree:

1. piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2. bilancio, rendiconto e bilancio consolidato;
3. modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi;
4. ricorso all'indebitamento;
5. debiti fuori bilancio e transazioni;
6. utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
7. regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.
8. I pareri alle variazioni di bilancio devono riguardare anche a quelle poste in essere dalla Giunta assunte coi poteri del Consiglio per motivi di urgenza, in quanto il destinatario finale rimane comunque l'organo consiliare.

Parere o relazione?

Nel diritto amministrativo, i pareri sono **manifestazioni di giudizio** emesse da organi consultivi nell'interesse dell'amministrazione attiva.

Nel caso dell'Organo di Revisione, essi hanno natura obbligatoria (perché devono essere redatti ed allegati alle proposte di deliberazioni), ma non hanno natura vincolante perché gli organi preposti all'approvazione degli atti su cui i Revisori si esprimono, possono autonomamente approvarli anche in caso di parere negativo.

Parere o relazione?

In caso di dissesto dell'Ente Locale, la relazione dell'Organo di Revisione sulla valutazione dei presupposti (che sono di fatto stabiliti dalla legge), ai sensi dell'art. 246 TUEL, concerne unicamente le cause che hanno determinato la situazione di deficit finanziario economico e costituisce il presupposto logico giuridico del procedimento di risanamento della riorganizzazione dell'Ente e della corretta impostazione delle analisi finanziari ed organizzative al fine di definire il nuovo bilancio stabilizzato.

Parere o Relazione?

La relazione dei revisori non ha la natura giuridica di un parere dal quale sia possibile discostarsi solo motivatamente.

Tale relazione si limita ad analizzare le cause che hanno condotto alla dichiarazione di dissesto ed individuarne i possibili correttivi.

(Sentenza n. 2115 del 15 aprile 2015 TAR Campania)

La dichiarazione di dissesto – art. 246 TUEL

- La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'Ente e valuta le cause che hanno determinato il dissesto.
- Non è revocabile;
- Ad essa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione che analizza le cause che hanno provocato il dissesto;
- Deve essere trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno e alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione

Conseguenze della dichiarazione di dissesto – art. 248 TUEL

- Sono spesi i termini per la deliberazione del bilancio (a seguito della dichiarazione e sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal legislatore);
- Dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese né eseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
- Le procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice;

Conseguenze della dichiarazione di dissesto – art. 248 TUEL

- Dalla data di deliberazione di dissesto gli Enti Locali non possono contrarre nuovi mutui;
- Non possono essere impegnate per ciascun intervento somme superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio accertato.
- Se per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato deliberato il bilancio di previsione, esso continua ad avere la sua efficacia per l'intero esercizio. Se è stato anche approvato il preventivo dell'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Origini del dissesto – elementi endogeni

- Disordine contabile
- Entrate proprie scarse
- Ricorso stabile all'anticipazione di tesoreria
- Spese elevate
- Bilancio rigido
- Sovrastima delle entrate
- Sottostima delle spese
- Scarsa attendibilità dei residui (riaccertamento ordinario poco attendibile)

Elementi fondamentali della Relazione

La relazione dell'Organo di Revisione, elemento obbligatorio da allegare alla deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente, assume un carattere fondamentale nella valutazione complessiva sullo stato di crisi dell'ente in quanto deve riassumere tutte le procedure di controllo e valutazione effettuate dall'Organo in tutto il periodo antecedente al momento di default del Comune.

Introduzione della relazione

La parte introduttiva della relazione, dopo un breve excursus sulla produzione degli atti inviati all'organo di revisione contiene, generalmente, un breve report normativo in cui vengono elencati i riferimenti normativi del TUEL riguardanti la definizione dello stato di dissesto e le eventuali conseguenze:

- art. 244 comma 1 definizione dissesto finanziario;
- Art. 246 caratteristiche deliberazione di dissesto;
- Art. 247 omissione della deliberazione di dissesto;
- Art. 248 conseguenze della dichiarazione di dissesto.

Contesto di riferimento e rilievi dell'Organo di revisione

Successivamente, l'Organo di Revisione elenca i momenti salienti che hanno portato alla deliberazione di dissesto, evidenziando tutte le criticità riscontrate durante la propria attività di controllo:

- Criticità finanziarie;
- Deficit strutturali;
- Ingente mole di debiti fuori bilancio;
- Rapporti crediti/debiti con le società partecipate;

Contesto di riferimento e rilievi dell'Organo di revisione

E' opportuno (e doveroso), oltre che ad elencare tutti gli aspetti negativi della gestione finanziaria in cui versa l'Ente, fare un dettagliato report di tutti i verbali e pareri che nel corso degli anni hanno fatto sì che l'Organo evidenziasse le criticità che hanno portato al dissesto:

- Pareri negativi sui rendiconti e sui bilanci preventivi;
- Pareri sui riaccertamenti dei residui;
- Verbali in cui vengono riportati rilievi e criticità sui debiti fuori bilancio e rapporti con le società partecipate;
- Pareri e relazioni in merito al piano di riequilibrio che evidenzino le criticità rilevate nel corso della sua attuazione.

La Relazione sul dissesto - Conclusioni

La relazione deve essere una precisa elencazione di tutte le criticità rilevate nel corso degli anni da parte dell'Organo di Revisione e deve essere validamente supportata da tutte le carte di lavoro che l'Organo ha prodotto nel corso della propria attività di controllo.

Il dissesto è il punto di arrivo di una gestione piena di criticità.

Criticità che l'Organo di Revisione ha il dovere di rilevare, sostenere e segnalare.

Le Responsabilità del Revisore in caso di dissesto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.LGS. 149/2011, a garanzia della trasparenza dei bilanci e della documentazione finanziaria, è prevista anche una sanzione interdittiva per i revisori responsabili di ritardate od omesse comunicazioni.

I componenti dell'Organo di Revisione, se riconosciuti responsabili dalla Corte dei Conti, per dolo o colpa grave, non possono essere nominati revisori degli Enti Locali ed organismi partecipati, fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata con diretto coinvolgimento da parte dell'organo professionale di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari.

La Procedura di risanamento

A seguito della dichiarazione di dissesto viene nominato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, l'Organo Straordinario di Liquidazione, che provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Compito di tale Organo è quello di estrapolare tutto ciò che è relativo al pregresso e trasferito alla gestione straordinaria di liquidazione che viene gestita da tale Organo.

Esso ha l'esclusiva competenza sui debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Compiti dell'Organo Straordinario di Liquidazione

- 1) Rilevare la massa passiva (ove sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni compiute dal medesimo organo).;
- 2) Acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento dell'Ente (anche mediante l'alienazione dei beni patrimoniali);
- 3) Liquidare e pagare la massa passiva;

La rilevazione della massa passiva

L'Organo Straordinario di Liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione entro 180 giorni dall'insediamento (che diventano 360 per i comuni maggiori), di un piano di rilevazione.

In tale piano di rilevazione, verranno inserite le domande e le posizioni debitorie, tenendo conto della documentazione prodotta dai creditori.

Tale piano acquista effettività con il deposito presso il Ministero dell'Interno

La rilevazione della massa passiva

I responsabili dei servizi sono tenuti ad effettuare una ricognizione sulla massa passiva dichiarando che i debiti sono «certi, liquidi ed esigibili» e devono attestare che le forniture o le prestazioni indicate nelle richieste siano state effettivamente espletate nell'ambito dello svolgimento di pubbliche funzioni.

A seguito del definitivo della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, entro il termine massimo di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività.

Tale piano di estinzione è sottoposto all'approvazione , entro 120 giorni dal deposito, dal ministro dell'interno, che vi provvede con apposito decreto.

Il ruolo dell'Organo di Revisione – art. 256 comma 11 TUEL

Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario di liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione e a doverlo trasmettere all'organo regionale di controllo e all'organo di revisione contabile dell'Ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

Il monitoraggio della procedura di risanamento art. 265 TUEL

Art. 265 TUEL

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. **L'organo di revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.**

Il Report deve essere effettuato con una relazione indirizzata al Consiglio Comunale dell'Ente.

L'attività dell'ente dissestato – il bilancio stabilmente riequilibrato

A seguito della pronuncia di dissesto, il Consiglio dell'ente è tenuto, entro tre mesi dalla nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a deliberare e presentare al Ministero dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

- L'ipotesi di bilancio deve realizzare il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
- In particolare, ai fini dell'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede a deliberare, per le aliquote e le tariffe di base delle imposte e tasse locali, la misura massima consentita, secondo quanto disposto dall'art. 251.

L'attività dell'ente dissestato – il bilancio stabilmente riequilibrato

- Quanto alla riduzione delle spese, l'ente è, innanzitutto, tenuto a riorganizzare i servizi con criteri di efficienza, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. Deve, altresì, adottare i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
- In secondo luogo, è tenuto a rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente, e collocando in disponibilità, ai sensi dell'art. 260 del Tuoe, il personale comunque in servizio che risulti in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti/popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di queste spese con le risorse di bilancio

L'attività dell'ente dissestato – il bilancio stabilmente riequilibrato

- L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che, entro il termine di quattro mesi, esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente e disponendo, altresì, l'eventuale adeguamento dei contributi erariali alla media.
- In caso di esito negativo, l'ente è tenuto a presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

L'attività dell'ente dissestato – il bilancio stabilmente riequilibrato

- Qualora l'ente non provveda alla redazione dell'ipotesi di bilancio nei termini stabiliti dalla legge, ovvero non ne ottenga l'approvazione, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 141 in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Al commissario sono attribuiti i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
- Qualora, al contrario, l'ente ottenga l'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, è tenuto, entro 30 giorni, a deliberare il bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

L'attività dell'ente dissestato – il bilancio stabilmente riequilibrato

- Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali. Inoltre, nel medesimo periodo, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
- Il rispetto degli adempimenti relativi alla gestione del risanamento compete agli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale. Inoltre, l'organo della revisione è tenuto a riferire trimestralmente al consiglio dell'ente sull'andamento della gestione.

Elementi della Relazione Trimestrale

Analisi del Personale

- Controlli sulla struttura del personale dell'Ente e su eventuali rideterminazioni della dotazione organica;
- Invio alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale;
- Dettaglio del personale a tempo determinato ed indeterminato con segnalazione di eventuali assunzioni;

Elementi della Relazione Trimestrale

Entrate tributarie

- Elencazione dei regolamenti IMU e TASI con conferma dell'applicazione delle aliquote massime. Vanno dettagliati le riscossioni dei tributi alla data dell'ultimo rendiconto;
- Elencazione delle altre delibere di approvazione delle altre entrate tributarie (TARI, addizionale IRPEF, TOSAP se prevista) con aliquota massima
- Dettaglio sulle nuove tariffe relative al costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione, adeguato alle variazioni ISTAT del periodo;
- Riscontro sull'applicazione delle tariffe sul servizio acquedotto e sulla depurazione delle acque.
- Elencazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale (eventuali mercati, asili nido, mense scolastiche, musei)

Elementi della Relazione Trimestrale

Entrate di extratributarie

- Controllo e verifica sull'approvazione di un nuovo piano delle Alienazioni in cui vengono riportati tutti i beni alienabili e segnalate eventuali vendite del patrimonio dell'Ente;
- Analisi della gestione dei fitti passivi al fine di ridurre al massimo la spesa

Elementi della Relazione Trimestrale

Attività di accertamento e riscossione

- Elencazione dei provvedimenti adottati per il miglioramento delle attività di accertamento e riscossione;
- Dettaglio sulle procedure coattive per il recupero dell'evasione;
- Monitoraggio sul servizio di riscossione dei tributi comunali.

Elementi della Relazione Trimestrale

Spese correnti

Le spese del personale

- Analizzare l'evoluzione della spesa del personale almeno nell'ultimo triennio per verificarne la conformità alla legislazione vigente
- Monitoraggio su eventuali assunzioni di personale in aziende controllate;
- Verifica degli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali

Elementi della Relazione Trimestrale

Spese correnti

Analisi delle spese di funzionamento e gestione:

- Verifica delle indennità compensi e gettoni di presenza compresi rimborsi spese viaggio e soggiorni;
- Spese annue per studi ed incarichi di consulenza
- Spese per spettacoli e manifestazioni, sponsorizzazione formazione e missione

Elementi della Relazione Trimestrale

Rapporti con Organismi partecipati

- Controllo nei confronti del settore interno preposto alla gestione delle corrispondenze con gli enti partecipati;
- Verifica sulle eventuali esternalizzazione di servizi pubblici;
- Analisi sugli stanziamenti di bilancio rispetto agli organismi partecipati;
- Controllo sul piano di razionalizzazione.
- Circolarizzazione dei crediti/debiti con le società partecipate dall'Ente

FOCUS: Comune in dissesto finanziario e contabilizzazione a rendiconto del «F.A.L.» ed D.L. n. 35/2003

Il Ministero dell'Interno ha recentemente risposto ad un Comune in Dissesto Finanziario con bilancio riequilibrato approvato, in merito alla contabilizzazione a rendiconto del «Fondo Anticipazione di liquidità» ex art. n. 35/2013.

Il Comune aveva approvato il Bilancio di Previsione sulla base delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed erano stati inseriti i movimenti contabili riguardanti il «F.A.L.» secondo quanto indicato dall'articolo 39 ter del D.L. 162/2019, ovvero la quota di FAL da rimborsare nell'anno.

Al momento della redazione del primo rendiconto posto dissesto, l'Ente ipotizzava di inserire, tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, anche la quota di Fondo ancora da restituire.

Tutto ciò avrebbe comportato un disavanzo di amministrazione di parte disponibile di parti importo, nonostante la gestione di competenza si chiudesse in pareggio.

Così avvenendo, verrebbe a mancare l'equilibrio ipotizzato con il bilancio stabilmente riequilibrato.

Il quesito del Comune, di conseguenza, consisteva nel chiedere se la quota di FAL dovesse essere posta a carico della gestione OSL, in quanto antecedente alla data di dissesto.

FOCUS: Comune in dissesto finanziario e contabilizzazione a rendiconto del «F.A.L.» ed D.L. n. 35/2003

La Finanza Locale, nella sua risposta premette che l'articolo 255, comma 10, del TUEL, prevede fattispecie derogatorie rispetto al criterio generale di cui all'articolo 252, comma 4, che non possono essere interpretate estensivamente.

Viene poi citata la Sentenza di Consiglio di Stato n. 15/2020 che ha chiarito che rientrano nelle competenze della OSL, solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data di Dichiarazione di Dissesto, ma anche tutte le obbligazioni, anche se sorte in seguito, che sono conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla data di Dissesto.

A sua volta, la Corte dei Conti con Deliberazione n. 21/2020, ha precisato che rientrano nelle competenze dell'OSL i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quando gli effetti economici connessi all'esecuzione si siano realizzate entro il termine predetto.

FOCUS: Comune in dissesto finanziario e contabilizzazione a rendiconto del «F.A.L.» ex D.L. n. 35/2003

A sua volta, la risposta riprende quanto riportato nella Deliberazione Corte dei Conti Regione Molise n. 134/2017 che, in riferimento alla restituzione del FAL, indicava che i *«pagamenti per capitale e interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di Deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive e potranno costituire debiti verso la Cassa DD PP, con gestione di diretta competenza OSL»* , concludendo che per il Comune Dissestato non vi è l'obbligo di prevedere accantonamento del FAL nel rendiconto di gestione.

Infine il Consiglio Autonomie Locali, riprendendo la Deliberazione precedente, riporta che i ratei del FAL già erogati e riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente alla Deliberazione di dissesto, in quanto materialmente entrati a far parte del Fondo di Cassa dell'Ente, alimentando la massa attiva, posta a disposizione dell'OSL per l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all'estinzione dei debiti del Comune.

Di conseguenza, per i Comuni in Dissesto Finanziario percettori ex D.L. n.35/2013 non dovranno appostare alcuna quota accantonata del risultato di amministrazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 ter D.L. 162/2019.

FOCUS: Comune in Dissesto e riconoscimento debiti fuori bilancio

Con la Deliberazione n. 112 del 14/09/2020 della Corte dei Conti Campania, viene chiesto se, per la formazione della massa passiva ex art. 254 del D.LGS. N. 267/2000 sia sempre necessario l'intervento dell'Organo Consiliare per il riconoscimento del debito da inserire nella massa stessa o se possa provvedere direttamente l'OSL, ovviamente per le obbligazioni passive che nascono da fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31/12 precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

Inoltre viene chiesto se, riconosciuta la competenza dell'OSL, la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencato nell'articolo 194, comma 1, TUEL, oppure soltanto ad alcune di esse.

La Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 12/2020 ha enunciato il principio di diritto: « per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento , spettando all'Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva»

FOCUS: Comune in dissesto e riconoscimento dei debiti fuori bilancio

La Sezione delle Autonomie rileva che l'articolo 194 del TUEL consente eccezionalmente di ricondurre all'Ente delle fattispecie di debito maturate fuori bilancio e ritiene che il carattere tassativo dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 194 non sia ostativa ad un'interpretazione estensiva della norma stessa.

La Sezione chiarisce che, una volta pendente la situazione di Dissesto, l'atto di riconoscimento del debito non incide sulla relativa imputazione di esso, che deve comunque rientrare nella massa passiva ex art. 252, comma 4 del TUEL, a presidio della par condicio creditorum e dell'effettività del risanamento.

La norma di interpretazione autentica prevede che, al fine della determinazione della massa passiva, si intendono compresi nella fattispecie tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256 comma 11 TUEL.

FOCUS: Comune in dissesto e riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Tale disposizione, «nel rendere plasticamente evidente la separazione tra gestione ante e post dissesto», chiarisce che, trattandosi di debito pagato successivamente alla Delibera che ha dichiarato il Dissesto, a prescindere dal momento in cui intervenga l'accertamento del debito, ciò che conta, ai fini della massa passiva del dissesto, è la correlazione del debito agli atti e ai fatti di gestione verificatisi entro il 31/12 dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

In conclusione, ai fini dell'imputazione del debito scaturente dall'Ordinanza di assegnazione alla gestione del Dissesto piuttosto che a quella ordinaria, ad avviso della Sezione, non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza che l'atto di liquidazione e di pagamento del debito, sia intervenuto successivamente alla Dichiarazione di Dissesto, dovendosi tener conto soltanto della correlazione del debito soltanto ad atti e fatti di gestione che si sono verificati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.